

Deliberazione della Giunta Regionale 30 aprile 2024, n. 2-8511

Legge regionale 14/2019, articolo 11, comma 2, lettera c). Approvazione, per l'anno 2024, dei criteri e delle modalità per l'individuazione delle iniziative funzionali allo sviluppo ed alla promozione della montagna finanziate con il fondo regionale per la montagna, afferenti alla Macrotipologia A, di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del regolamento regionale 3/R/2020. Integrazione della D.G.R. n. ...



Seduta N° 452

Adunanza 30 APRILE 2024

Il giorno 30 del mese di aprile duemilaventiquattro alle ore 12:35 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Marco Gabusi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Elena CHIORINO - Luigi Genesio ICARDI - Fabrizio RICCA

DGR 2-8511/2024/XI

OGGETTO:

Legge regionale 14/2019, articolo 11, comma 2, lettera c). Approvazione, per l'anno 2024, dei criteri e delle modalità per l'individuazione delle iniziative funzionali allo sviluppo ed alla promozione della montagna finanziate con il fondo regionale per la montagna, afferenti alla Macrotipologia A, di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del regolamento regionale 3/R/2020. Integrazione della D.G.R. n. 22-8337 del 25 gennaio 2019 in materia di procedimenti amministrativi

A relazione di: Carosso

Premesso che:

l'articolo 11 della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 "Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna", al comma 2, prevede che le risorse costituenti il fondo regionale per la montagna siano utilizzate nel modo seguente:

- a) una quota non inferiore al 60 per cento sia ripartita tra le unioni montane in proporzione alla popolazione residente e alla superficie. Una percentuale non inferiore a un terzo della suddetta quota sia destinata al finanziamento di progetti presentati dalle unioni montane in attuazione del programma annuale per la montagna di cui all'articolo 8 della l.r. 14/2019;
- b) una quota non superiore al 30 per cento sia ripartita tra le unioni montane quale contributo alla spesa per il personale dipendente che svolge le funzioni regionali delegate di cui all'articolo 4 della l.r. 14/2019;
- c) una quota non superiore al 10 per cento sia destinata al finanziamento di interventi funzionali allo sviluppo ed alla promozione della montagna, attuati dalle unioni montane o da altri soggetti e associazioni;

il Regolamento regionale n. 3/R del 25/06/2020 relativo al "Fondo regionale per la montagna e suo utilizzo", all'articolo 6, comma 1, prevede che annualmente la Giunta regionale, sentita la Conferenza dei Presidenti delle unioni montane di cui all'articolo 6 della legge regionale 14/2019,

definisca con propria deliberazione il riparto del Fondo per la montagna e ne quantifichi gli importi totali per ciascuna fattispecie.

Richiamato che:

- il suddetto articolo 6 sancisce, tra l'altro, che tale deliberazione deve provvedere a determinare la quota da destinare al finanziamento di interventi funzionali allo sviluppo e alla promozione della montagna di cui al sopra citato articolo 11, comma 2, lettera c) e dell'articolo 5 del regolamento stesso, prevedendo che all'interno della predetta quota occorre definire, tra l'altro la percentuale da destinare alle iniziative rientranti nella macrotipologia A;

- a tale proposito l'articolo 5 del medesimo Regolamento regionale 3/R/2020 stabilisce che:

al comma 1, lettera a), la Macrotipologia A include le iniziative di carattere e di livello istituzionale, volte alla promozione, salvaguardia del territorio montano ed alla valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane o finalizzate alla realizzazione di altre iniziative previste dalla legge regionale 14/2019, poste in essere da Enti pubblici, associazioni no profit, aventi particolare rilevanza e considerate strategiche per la Regione in quanto coerenti con le proprie politiche di sviluppo e promozione dei territori montani;

al comma 2, le iniziative della Macrotipologia A sono presentate alla Giunta regionale per il tramite della struttura regionale competente e che le iniziative finanziate sono individuate con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei requisiti sopra descritti ed in relazione alla loro specificità ed unicità. Con il medesimo provvedimento viene, altresì, stabilita l'entità del contributo.

Ritenuto necessario, in applicazione dei principi di imparzialità, trasparenza e semplificazione amministrativa, definire, per l'anno 2024, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), della legge regionale 14/2019, con riferimento alla suddetta Macrotipologia A.

Dato atto che, a tal fine, la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Sviluppo della Montagna", ha condotto un'analisi tecnica finalizzata a definire, per l'anno 2024, le modalità per la presentazione delle istanze ed i criteri per l'erogazione dei contributi a favore di Enti pubblici e Associazioni no profit per la realizzazione di iniziative aventi particolare rilevanza e considerate strategiche in quanto coerenti con le politiche regionali di sviluppo e promozione dei territori montani.

Richiamato inoltre che la legge 241/1990 fissa, all'articolo 2, il limite di trenta giorni come termine ordinario di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle Amministrazioni statali e degli Enti pubblici nazionali, nel caso in cui non vi siano differenti previsioni ad opera di disposizioni di legge oppure dei provvedimenti adottati con le modalità previste dai commi 3 e 4 del medesimo articolo e che è concessa facoltà alle pubbliche amministrazioni di individuare termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i propri procedimenti;

dato inoltre atto che, come da verifiche della già citata Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, per l'attuazione del presente provvedimento, al fine di adempiere agli obblighi di trasparenza specificatamente dettati dall'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), si rende necessario integrare l'elenco approvato con D.G.R. n. 22-8337 del 25 gennaio 2019 con i seguenti procedimenti amministrativi:

a) denominazione: "Approvazione criteri e modalità di presentazione delle candidature afferenti alla Macrotipologia A, di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del regolamento regionale 3/R/2020";

avvio: d'ufficio con provvedimento dirigenziale di definizione dei criteri e delle modalità di presentazione delle candidature, entro 60 giorni dall'approvazione della D.G.R. di riparto del Fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento regionale n. 3/R/2020;

responsabile del procedimento: Dirigente pro tempore del Settore A1615A - Sviluppo della montagna, della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio;

b) denominazione: “Istruttoria delle candidature finanziate con il fondo regionale per la montagna, afferenti alla Macrotipologia A, di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del regolamento regionale 3/R/2020”;

responsabile del procedimento: Dirigente pro tempore del Settore A1615A - Sviluppo della montagna, della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio;

termine di conclusione del procedimento: entro 90 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle candidature.

Ritenuto pertanto di approvare, per le finalità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c) della legge regionale 14/2019 ed all’articolo 5, comma 2, del regolamento regionale 3/R/2020, i criteri e le modalità riportati nell’Allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per l’individuazione, per l’anno 2024, delle iniziative funzionali allo sviluppo ed alla promozione della montagna finanziate con il fondo regionale per la montagna, afferenti alla Macrotipologia A, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), del regolamento regionale 3/R/2020.

Ritenuto inoltre di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore “Sviluppo della Montagna”, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero indirizzo.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge
delibera

- di approvare, per le finalità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c) della legge regionale 14/2019 ed all’articolo 5, comma 2, del regolamento regionale 3/R/2020, i criteri e le modalità riportati nell’Allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per l’individuazione, per l’anno 2024, delle iniziative funzionali allo sviluppo ed alla promozione della montagna finanziate con il fondo regionale per la montagna, afferenti alla Macrotipologia A, di cui al comma 1, lettera a) del suddetto articolo 5;

- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore “Sviluppo della Montagna”, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;

- di integrare l’elenco dei procedimenti amministrativi approvato con la D.G.R. n. 22-8337 del 25 gennaio 2019, con i procedimenti in premessa descritti e puntualmente disciplinati nel suddetto Allegato.

Il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D. lgs. n. 33/2013 nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato

ALLEGATO A

Legge regionale 14/2019, articolo 11, comma 2, lettera c). Criteri e modalità per l'individuazione delle iniziative funzionali allo sviluppo ed alla promozione della montagna finanziate con il fondo regionale per la montagna, afferenti alla Macrotipologia A, di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del regolamento regionale 3/R/2020. Anno 2024.

Premessa

La legge regionale n. 14 del 5 aprile 2019 (Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna) stabilisce che per l'attuazione della legge è istituito un fondo regionale, denominato fondo regionale per la montagna, una quota del quale, non superiore al 10 per cento, è destinata al finanziamento di interventi funzionali allo sviluppo ed alla promozione della montagna, attuati dalle unioni montane o da altri soggetti e associazioni.

Il Regolamento 3/R del 25 giugno 2020, all'art. 5 (Contributi di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c) della l.r. 14/2019), stabilisce che:

1. Con riferimento all'articolo 11, comma 2, lettera c) della l.r. 14/2019, la quota destinata al finanziamento di interventi funzionali allo sviluppo ed alla promozione della montagna, attuati dalle unioni montane o da altri soggetti ed associazioni, è annualmente determinata con provvedimento della Giunta ed è suddivisa secondo le seguenti macrotipologie:

a) macrotipologia A: iniziative di carattere e di livello istituzionale, volte alla promozione, salvaguardia del territorio montano ed alla valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane o finalizzate alla realizzazione di altre iniziative previste dalla l.r. 14/2019, poste in essere da enti pubblici, associazioni no profit, aventi particolare rilevanza e considerate strategiche per la Regione in quanto coerenti con le proprie politiche di sviluppo e promozione dei territori montani;

b) macrotipologia B: iniziative rappresentative e significative in relazione alle politiche regionali di promozione e salvaguardia del territorio montano, di valorizzazione delle risorse socioculturali e delle attività economiche delle zone montane, o finalizzate alla realizzazione di altre iniziative previste dalla l.r. 14/2019, poste in essere da enti o privati ma che non hanno la particolare rilevanza di quelle precedenti e che non trovano specifico supporto attraverso altri strumenti regionali di sostegno finanziario.

2. Le iniziative della macrotipologia A sono presentate alla Giunta regionale per il tramite della struttura regionale competente. Le iniziative finanziate sono individuate con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei requisiti sopra descritti ed in relazione alla loro specificità ed unicità. Con il medesimo provvedimento viene, altresì, stabilita l'entità del contributo.

Fatte salve le iniziative a "regia regionale" ed il finanziamento delle Commissioni Locali Valanghe, per le quali si applicano disposizioni definite con specifico provvedimento dirigenziale, i paragrafi che seguono definiscono, per l'anno 2024, gli indirizzi e i criteri generali per la concessione di contributi ai sensi della legge regionale 14/2019, per le iniziative, di cui all'art. 11, comma 2 lettera c) - Macrotipologia A; ulteriori elementi di dettaglio saranno definiti con determinazione del Settore Sviluppo della montagna.

Le candidature coerenti con gli indirizzi ed i criteri della presente deliberazione potranno essere ammesse a contributo sulla base degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale di previsione finanziario 2024-2026 e delle risorse destinate dalla Giunta regionale alla Macrotipologia A con la deliberazione di riparto del Fondo regionale per la montagna per l'anno 2024 da adottarsi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del regolamento regionale 3/R/2020.

1. Soggetti interessati

Possono accedere ai contributi:

- a) gli Enti Pubblici;
- b) le associazioni no profit in base ai loro Statuti o atti costitutivi.

Sia gli Enti, sia le associazioni devono avere sede legale in Piemonte; se si tratta di soggetti che hanno la sede legale al di fuori del territorio regionale devono avere almeno una sede operante sul territorio piemontese.

2. Tipologie di iniziative

I soggetti di cui al punto 1. devono presentare candidature che:

- contribuiscano alla valorizzazione del territorio montano piemontese tramite attività di particolare rilevanza istituzionale;
- siano volte alla promozione, salvaguardia del territorio montano ed alla valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane o finalizzate alla realizzazione di altre iniziative previste dalla l.r. 14/2019;
- siano di particolare rilevanza e strategiche per la Regione in quanto coerenti con le sue politiche di sviluppo e di promozione dei territori montani, in particolare con la Strategia regionale per le montagne del Piemonte, approvata con la D.G.R. n. 1-6542 del 27 febbraio 2023.

3. Modalità e termini di presentazione delle candidature

I soggetti di cui al punto 1. potranno presentare la propria candidatura entro il termine e con le modalità individuate nella determinazione dirigenziale del Settore Sviluppo della montagna.

4. Criteri di valutazione

Ai fini della determinazione dell'entità del contributo, e nei limiti delle risorse disponibili, le iniziative saranno ammesse a finanziamento secondo una graduatoria di punteggi; la valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) Carattere e livello istituzionale della candidatura, specificità ed unicità dell'iniziativa: massimo 15 punti;
- b) Rilevanza territoriale dell'iniziativa rispetto alla promozione e salvaguardia del territorio montano ed alla valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane o delle altre iniziative previste dalla l.r. 14/2019: massimo 20 punti;
- c) Coerenza dell'iniziativa con la Strategia regionale per le montagne del Piemonte: massimo 20 punti.

Sulla base del totale dei punteggi attribuiti a ciascuna iniziativa verrà formulata una graduatoria di merito tra le iniziative proposte e risultate ammissibili.

Saranno considerate ammissibili le candidature che avranno conseguito un punteggio pari o superiore a 30. In caso di parità di punteggio, la formazione della graduatoria verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) candidatura ammessa con il maggior punteggio di cui al punto a) (Carattere e livello istituzionale della candidatura);

b) a parità di punteggio in base al criterio di cui al punto a), verrà considerato l'ordine cronologico di ricezione delle candidature mediante PEC.

5. Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono quelle direttamente riconducibili all'attuazione dell'iniziativa, intestate al soggetto beneficiario, effettivamente sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 e correttamente documentate ai sensi delle presenti disposizioni.

6. Ammissione ai contributi

Le candidature in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno valutate dal Settore Sviluppo della montagna, secondo i criteri e le modalità di cui al presente provvedimento.

L'iniziativa per la quale è richiesto il contributo, ai sensi dei presenti Criteri, non potrà beneficiare di altri contributi concessi dalla Regione Piemonte.

7. Entità del contributo

Sulla base delle risorse regionali stanziare per la Macrotipologia A, potrà essere riconosciuto un contributo fino all'80 % della spesa ammissibile e, comunque, non superiore ad € 50.000,00.

8. Concessione dei contributi

A seguito dell'espletamento dell'istruttoria finalizzata a verificare la coerenza delle iniziative ai criteri di cui al presente documento e all'attribuzione dei punteggi, il Responsabile del Settore Sviluppo della montagna procederà all'approvazione di una graduatoria con l'elenco delle iniziative finanziabili ed i relativi contributi concessi.

L'esito dell'istruttoria sarà comunicato ai soggetti interessati mediante lettera di concessione/non concessione del contributo, così come previsto dalla normativa vigente e dalla l.r. 14 ottobre 2014, n. 14 *"Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione"*, dopo l'assunzione del provvedimento di ammissione o di esclusione.

9. Rendicontazione e liquidazione dei contributi

Le modalità di rendicontazione saranno definite con apposito provvedimento dirigenziale.

I contributi concessi saranno liquidati dal Responsabile del Settore Sviluppo della montagna.

10. Revoca dei contributi

Fatta salva la rinuncia volontaria da parte del soggetto beneficiario, si procederà alla revoca del contributo, con le modalità individuate da apposito provvedimento dirigenziale, nei seguenti casi:

- mancata realizzazione dell'iniziativa/attività o realizzazione in modo difforme o non attinente a quanto descritto nella candidatura;
- modifica sostanziale dell'iniziativa/attività proposta senza preventiva comunicazione e senza adeguata giustificazione;

- rendicontazione con saldo contabile positivo tra le entrate (al netto del contributo regionale) e le spese;
- accertata violazione del divieto di cumulo di cui al paragrafo 6;
- mancata evidenza in ordine alla partecipazione della Regione Piemonte al sostegno delle attività realizzate, ove non ricorrano le condizioni di esclusione di cui al successivo paragrafo 11.

11. Pubblicità del contributo

I soggetti beneficiari del contributo regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera c) della legge regionale 14/2019, nell'ambito delle proprie iniziative di comunicazione e pubblicizzazione, dovranno dare adeguata evidenza in ordine alla partecipazione della Regione Piemonte al sostegno delle attività realizzate, fatto salvo il caso in cui l'assegnazione del contributo sia avvenuta successivamente allo svolgimento dell'iniziativa finanziata.

12. Controlli

Il Responsabile del procedimento provvederà ad effettuare gli idonei controlli ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), anche in conformità a quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione delle strutture della Giunta regionale del Piemonte.

13. Responsabilità

L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in merito alla realizzazione delle attività e delle iniziative alle quali concede il proprio sostegno, ivi compresa la responsabilità per eventuali coperture assicurative. L'assolvimento degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy, di prevenzione/protezione dei rischi, nonché relativi agli aspetti fiscali ed assistenziali, ricade esclusivamente sul soggetto attuatore del progetto/iniziativa.

14. Procedimenti e Responsabile dei procedimenti

Per l'attuazione delle iniziative afferenti alla Macrotipologia A, di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del regolamento regionale 3/R/2020 sono previsti i seguenti procedimenti amministrativi:

a) denominazione: "Approvazione criteri e modalità di presentazione delle candidature afferenti alla Macrotipologia A, di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del regolamento regionale 3/R/2020"

avvio: d'ufficio, entro 60 giorni dall'approvazione della D.G.R. di riparto del Fondo regionale per la montagna, di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento regionale n. 3/R/2020, con provvedimento dirigenziale di definizione dei criteri e delle modalità di presentazione delle candidature;

responsabile del procedimento: Dirigente pro tempore del Settore A1615A - Sviluppo della montagna, della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio;

b) denominazione: "Istruttoria delle candidature finanziate con il fondo regionale per la montagna, afferenti alla Macrotipologia A, di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del regolamento regionale 3/R/2020";

responsabile del procedimento: Dirigente pro tempore del Settore A1615A - Sviluppo della montagna, della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio;

termine di conclusione del procedimento: entro 90 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle candidature.